

STUDIO DOTT. VINCENZO M. CIMINO
CONSULENTE DEL LAVORO
VIA MAZZINI N 107
40137 BOLOGNA
TEL 051/344543 – FAX 051/306271¹
sito : www.studiocimino.com
mail : info@studiocimino.com

Consulenza del lavoro – Gestione delle relazioni industriali e rapporti sindacali – Gestione delle crisi aziendali – Amministrazione del personale dipendente ed equiparato – Assistenza nella gestione della contrattualistica in materia di lavoro – analisi e relazioni tecniche – CTU presso il Tribunale di Bologna

Oggetto: Rimborso chilometrico per trasferte con veicolo di proprietà del dipendente/amministratore.

Pare utile ricordare ai sigg.ri Clienti che ai sensi dell'art. 95, comma 3, del TUIR “nel caso in cui *il dipendente sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza relativa ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali con motore a benzina, ovvero 20 se con motore diesel*”.

L'eventuale parte eccedente corrisposta NON è fiscalmente deducibile.

Pertanto, nel caso di assegnazione di trasferte a dipendenti o amministratori di rimborsi chilometrici relativi ad auto con cavalli fiscali superiori a quelli indicati, si determinerà una deduzione in capo all'azienda entro i limiti indicati in precedenza.

Si consiglia pertanto in eventuali casistiche come sopra descritte di informare i Vostri Commercialisti per le opportune verifiche.

Altra questione è il rimborso fiscalmente (e previdenzialmente) non imponibile in capo all'amministratore o dipendente.

Infatti per poter effettuare il calcolo del rimborso chilometrico da corrispondere al lavoratore che si reca in trasferta per motivi di lavoro, bisogna fare riferimento alle apposite tabelle ACI reperibili nel relativo sito dell' ACI stesso e consultabili previa registrazione . Queste vengono aggiornate due volte all'anno.

Di fatto per ciascun amministratore/dipendente si dovrà fare riferimento ai cd “costi chilometrici di esercizio” variabili in ragione non solo della tipologia di auto, ma anche della percorrenza chilometrica annua dell'autovettura (sia per uso personale che lavorativo).

¹ C.FISC: CMNVCN73D20A944K P.IVA : 01956601205

Qui di seguito si illustrano i passaggi per verificare autonomamente la corretta tabella di riferimento in base alla tipologia di auto ed ai chilometri annui percorsi complessivamente, visto che lo Studio NON dispone delle informazioni relative al chilometraggio complessivo annuo (sia per motivi privati oltrechè lavorativi) di quella specifica autovettura:

1. Entrare nel portale www.aci.it (per accedere ai servizi basta registrarsi oppure accedere tramite SPID)
2. Cliccare in alto su SEZIONE
3. COSTI CHILOMETRICI
4. Vai al servizio
5. EFFETTUA IL CALCOLO (tasto rosso in fondo alla pagina)
6. Inserire i dati del veicolo
7. Cliccare su CALCOLA e consultare l'ultima tabella risultante dall'elaborazione (si riporta un esempio)

Costi complessivi per le percorrenze annue richieste				
km		€/km	km	€/km
10000		0,889785	20000	0,630723
30000		0,544369	40000	0,501192
50000		0,475286	60000	0,458015
70000		0,445679	80000	0,436426
90000		0,429230	100000	0,423473

Es. percorrenza annua di circa 90.000 km/annui complessivi per quell'autovettura, all'amministratore/dipendente può essere liquidato un rimborso chilometrico pari a: $0,429230 \times$ il totale dei km percorsi per ciascuna trasferta, senza che tale importo venga tassato in capo all'amministratore/dipendente.

Quindi per riepilogare:

1) in capo alla Società la deduzione dei rimborsi chilometrici è ammessa nel limite dei CV fiscali (17 se l'auto è a benzina; 20 se diesel); se l'autovettura ha cavalli superiori ci si dovrà attestare ad una deduzione massima entro i limiti indicati;

2) in capo al dipendente/amministratore nel libro unico detti rimborsi sono sempre NON imponibili da un punto di vista previdenziale/fiscale (quindi anche se con CV fiscali superiori a quelli indicati al punto precedente), ma con riferimento alla percorrenza annua di quel veicolo (tale dato andrà fornito da ciascun Cliente poiché non conosciuto dal nostro Studio).

Si rimane a disposizione per eventuali necessità.

Cordiali saluti.

Studio Cimino